

ALLEGATO A

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA PER UNA STRATEGIA DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NEI TERRITORI SEDE DEGLI AEROPORTI DI PARMA, BOLOGNA, FORLÌ E RIMINI

Art. 1 Finalità e composizione

1. La Cabina di regia, istituita dall'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2026, n. 1, costituisce la sede permanente di confronto, coordinamento e raccordo tra i soggetti coinvolti nello sviluppo infrastrutturale dei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini, favorendo il confronto e la raccolta delle esigenze dei territori e dei soggetti interessati, anche mediante l'elaborazione di proposte e contributi utili alla definizione delle strategie regionali di sviluppo infrastrutturale del sistema aeroportuale e alla predisposizione degli atti regionali concernenti le misure di sostegno al sistema aeroportuale previste dalla normativa vigente.

2. La Cabina di regia:

- a) promuove una visione integrata e di sistema del ruolo degli aeroporti regionali e delle relative infrastrutture;
- b) favorisce il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti interessati allo sviluppo del sistema aeroportuale regionale;
- c) promuove il raccordo tra le strategie di sviluppo aeroportuale e le politiche regionali in materia di trasporti e mobilità, sviluppo economico, turismo, logistica e infrastrutture;
- d) favorisce lo scambio di informazioni sullo stato di attuazione di eventuali interventi e sull'evoluzione delle esigenze infrastrutturali dei territori sede degli aeroporti, al fine di supportare le attività di programmazione regionale;
- e) favorisce l'individuazione di azioni comuni e di proposte finalizzate al miglioramento dell'accessibilità aeroportuale e dell'integrazione intermodale;
- f) svolge funzioni consultive e di confronto in relazione alle esigenze di sviluppo e sostenibilità degli aeroporti regionali, formulando proposte e indirizzi utili alla predisposizione degli atti della Giunta regionale concernenti le eventuali misure di sostegno al funzionamento degli aeroporti previste dalla normativa regionale vigente;
- g) monitora gli effetti in caso di applicazione di misure regionali di sostegno al sistema aeroportuale e l'evoluzione delle esigenze territoriali e infrastrutturali connesse agli aeroporti regionali, formulando eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento.

3. La Cabina di regia è composta dai soggetti individuati dall'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2026, n. 1 e nominati con decreto del Presidente della Regione n. 103 del 04 agosto 2026.

4. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità di carica, gettone di presenza o rimborso spese.

5. La Cabina di regia si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa di supporto, individuata con atto del Direttore generale Cura del Territorio e dell'Ambiente nell'ambito dell'Area Viabilità, Logistica, Vie

d'acqua e Aeroporti. Con il medesimo atto è istituito un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto delle attività della Cabina di regia.

Art. 2 Presidenza

1. La Cabina di regia è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un Assessore suo delegato competente in materia di turismo e/o sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2026. Alla Cabina partecipa come invitato permanente l'Assessore regionale con delega al turismo.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni della Cabina di regia;
- b) definisce l'ordine del giorno delle sedute;
- c) coordina i lavori e assicura il regolare svolgimento delle attività;
- d) promuove ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità della Cabina;
- e) assicura il raccordo con gli assessorati e le strutture regionali interessate.

Art. 3 Supporto tecnico-amministrativo

1. La segreteria tecnico-amministrativa di supporto assicura le attività organizzative e istruttorie necessarie al funzionamento della Cabina di regia. La medesima segreteria tecnico-organizzativa, di cui al precedente art. 1, comma 5, opera nell'ambito del gruppo di lavoro interdirezionale istituito con atto del Direttore generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

2. In particolare provvede:

- a) alla predisposizione e trasmissione delle convocazioni;
- b) alla raccolta e gestione della documentazione;
- c) alla predisposizione dei verbali delle riunioni;
- d) al supporto istruttorio delle attività della Cabina.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività la Cabina di regia si avvale del supporto delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione.

4. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare, su richiesta del Presidente, dirigenti e funzionari regionali da individuarsi, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anche nell'ambito del gruppo di lavoro interdirezionale con funzioni di supporto tecnico ed istruttorio.

5. La partecipazione dei dirigenti e dei funzionari regionali ha natura tecnico-istruttoria e consultiva e non comporta l'acquisizione della qualità di componente della Cabina di regia.

Art. 4 Convocazioni e svolgimento delle riunioni

1. La Cabina di regia si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da uno o

più componenti mediante comunicazione motivata al Presidente, che ne valuta l'accoglimento in relazione agli argomenti proposti.

2. Le riunioni si svolgono, di norma, in modalità ibrida, con possibilità di partecipazione in presenza o mediante collegamento telematico.

3. La convocazione è disposta dal Presidente e contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione, dell'ordine del giorno e delle modalità di partecipazione.

4. La convocazione e la relativa documentazione sono trasmesse, di norma, almeno sette giorni prima della seduta.

5. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso non inferiore a quarantotto ore.

6. Ciascun componente può chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; la relativa valutazione è rimessa al Presidente.

Art. 5 Partecipazione di soggetti esterni

1. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2026.

2. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti pubblici, organismi, associazioni di categoria, università, società ed altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ai fini dell'approfondimento delle questioni trattate.

3. I soggetti invitati partecipano senza acquisire la qualità di componente della Cabina di regia.

Art. 6 Verbalizzazione

1. Di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura della segreteria tecnico-amministrativa di supporto.

2. Il verbale riporta almeno:

- a) data, ora e luogo della riunione;
- b) nominativi dei presenti e degli assenti;
- c) argomenti trattati;
- d) sintesi delle principali osservazioni emerse nel corso della discussione;
- e) determinazioni e indirizzi condivisi.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Cabina di regia e dal verbalizzante ed è conservato agli atti della segreteria tecnico-organizzativa di supporto.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Dall'applicazione delle presenti modalità di funzionamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le attività della Cabina di regia sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità di funzionamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2026, n. 1.